

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

Con il supporto di



DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur



NUMERO 4 \ 2022

- La procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali: il controverso ambito di operatività, gli auspici correttivi e le attese deluse dalla riforma Cartabia di G. AMARELLI
- Gli obblighi di bonifica e diripristino ambientale. I soggetti e le responsabilità omissive di A. DI LANDRO
- La nuova disciplina dell'improcedibilità. Le incoerenze applicative e le irragionevoli disparità di trattamento in materia di reati ambientali e reati associativi connessi di G. MONFERINI
- La prima sentenza di merito sul disastro ambientale. Un inaspettato caso di incendio disastroso per l'ambiente di C. RUGA RIVA
- Lottizzazione abusiva e confisca. Tra risalenti criticità e prospettive future di G. NUARA
- Osservatori (normativa, dottrina, giurisprudenza)



**LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E CONFISCA. TRA RISALENTI CRITICITA’ E
PROSPETTIVE FUTURE**

**ILLEGAL HOUSING AND CONFISCATION. BETWEEN CRITICAL DATING AND
FUTURE PROSPECTS**

di Giuseppe NUARA

Abstract. Il presente contributo – partendo dalla sentenza n. 111 emessa dal Tribunale di Agrigento in data 16.04.2022 in relazione al procedimento in cui veniva contestato agli imputati il reato di lottizzazione abusiva commesso in località adiacente al sito denominato “Scala dei turchi” – analizza l’istituto della confisca urbanistica e la sua applicazione nei casi in cui il reato sia estinto per intervenuta prescrizione anche alla luce degli insegnamenti espressi dalla sentenza a sezioni unite n. 13539/2020. Inoltre, evidenziando le argomentazioni spese dai giudici del Tribunale di Agrigento, il lavoro si sofferma sul tema dell’applicabilità della misura ablatoria nei confronti di persone giuridiche rimaste estranee al processo penale interrogandosi sull’idoneità del procedimento di esecuzione a garantire un’effettiva tutela delle prerogative delle medesime e sulla portata della distinzione tra le nozioni di estraneità processuale e sostanziale.

Abstract. The contribution - starting from the judgment 111 of 4 April 2022 issued by Agrigento Court about illegal housing committed in a location near "Scala dei turchi" - analyses the institution of urban confiscation and its application when the crime is extinguished by statute of limitations, following the lessons of the judgment of the Court n. 13539/2020. Moreover, pointing out the arguments put forward by the judges of Agrigento Court, the work focuses on the applicability of ablatory measure to legal persons who have remained outside the criminal process but also about suitability of execution procedure to ensure effective protection of their prerogatives and the distinction between the notions of procedural and substantive extraneousness.

Parole chiave: Lottizzazione abusiva, confisca, prescrizione

Key words: Illegal housing, confiscation, statute of limitations



Tribunale Agrigento Sez. II penale in composizione collegiale n. 111 del 4 aprile 2022

Massima: *permane il potere del giudice di disporre la confisca urbanistica ai sensi dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 anche nell'ipotesi in cui sia decorso il termine di prescrizione dei reati oggetto di giudizio, a condizione che il positivo accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'illecito sia compiuto prima del maturare degli stessi termini di prescrizione.*

La mancata partecipazione al processo della società proprietaria dei beni che siano stati oggetto di lottizzazione abusiva è ostativa alla possibilità che venga disposta la confisca ex art.44 D.P.R. 389/2001.

SOMMARIO: 1. La sentenza in esame – 2. La difesa delle prerogative della persona giuridica rimasta estranea al processo penale – 3. Sulla possibilità “residua” di una applicazione della confisca urbanistica nonostante l'estinzione del reato per prescrizione

1. La sentenza in esame

Con sentenza del 16 Aprile 2022 il Tribunale di Agrigento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di più di imputati ai quali era stata contestata una pluralità di reati relativi alla realizzazione di un progetto di lottizzazione denominato “Borgo della scala dei turchi” da parte di una società per azioni, in contrada Canalotto di Realmonte. L'accusa concerneva la realizzazione di un imponente complesso abitativo costituito da 52 alloggi residenziali di vario tipo e dimensione, previa suddivisione di un vasto appezzamento di terreno in 14 lotti di varia forma dimensione.

Le opere edilizie, insistenti su un'area di circa 60.000 quadri, risultavano ubicate in prossimità della “Scala dei Turchi”, sito caratterizzato da una maestosa falesia di marna bianca a picco sul mare e costituente una nota meta turistica nel panorama nazionale ed internazionale

A conclusione di una articolata istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha ritenuto che il piano di lottizzazione dovesse ritenersi “illegittimamente” adottato, così come conseguentemente le successive concessioni edilizie rilasciate.

Ha ritenuto, in particolare, violata la normativa statale e regionale impositiva di molteplici vincoli di natura paesaggistica/archeologica sull'area interessata dalla lottizzazione: sotto il profilo



del mancato rispetto del vincolo di inedificabilità relativo delle aree individuate come di notevole interesse paesaggistico in assenza del nullaosta della Soprintendenza, della violazione del vincolo di interesse archeologico di cui alla lettera m) dell'articolo 142 del decreto legislativo 42 2004, nonché, infine, del mancato rispetto della fascia di inedificabilità assoluta del 170 m dalla battigia, in specifica violazione della prescrizione contenuta nei pareri della Soprintendenza.

Il decorso inesorabile del *tempus*, collegato alla prescrizione dei reati contestati, ha determinato la declaratoria di estinzione degli stessi.

In punto di confisca, inoltre, il Tribunale - dopo avere delineato le coordinate normative e giurisprudenziali di riferimento con ampi richiami alle sentenze dei Giudici di Strasburgo, a partire dalla sentenza del 30 agosto 2007 nella causa *Sud Fondi* contro Italia, dalla sentenza del 29 ottobre 2013 *Varvara* contro Italia e per finire con la sentenza della Grande Camera del 28 giugno 2018 *G.I.E.M.* contro Italia - ha ritenuto di non potere disporre la confisca urbanistica sui terreni interessati dalla condotta di lottizzazione abusiva in quanto appartenenti ad una società rimasta estranea al processo.

I giudici agrigentini hanno ritenuto che non sia possibile disporre la confisca urbanistica nei confronti della persona giuridica che non abbia rivestito il ruolo di “parte” all'interno del procedimento penale in cui la pena debba essere inflitta, invocando a sostegno del loro argomentare un insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, a dire il vero isolato (Cass. n. 7756/2019).

Hanno ritenuto che la possibilità astratta della medesima persona giuridica proprietaria dei beni, comunque pretermessa dal processo penale, di fare valere eventualmente le proprie ragioni in sede di incidente di esecuzione, ai fini della eventuale restituzione dei beni, non fornisca una sufficiente garanzia. L'incidente di esecuzione individuato dalla giurisprudenza di legittimità quale strumento principale a disposizione della *societas* pretermessa dal processo rappresenterebbe una soluzione di compromesso non adatta a non soddisfare in modo effettivo le ragioni della persona giuridica.

A rilevare, secondo i giudici agrigentini, sarebbe dunque la nozione di “estraneità processuale” della persona giuridica, a nulla rilevando la circostanza che i vertici della medesima siano stati ritenuti autori della condotta illecita di lottizzazione abusiva.

La mancata partecipazione al processo di cognizione penale della società proprietaria dei beni in sequestro - non rientrando il reato di cui all'articolo 44 del d.P.R. 380/2001 nel novero dei



reati previsti dal d.lgs. 231 del 2001- è stata ritenuta ostativa alla confisca dei beni in sequestro.

Sotto altro profilo, peraltro, hanno considerato i medesimi giudici che non sarebbe stato possibile pervenire ad una pronunzia di confisca essendo intervenuto l'accertamento del reato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, in un momento in cui i termini di prescrizione risultavano già maturati.

Risulta posto a fondamento di tale decisione quell'orientamento giurisprudenziale, consolidatosi dopo la pronunzia a Sezioni Unite del Supremo Consesso, secondo il quale non è legittimo ritenere validamente disposta la confisca all'esito della valutazione nel merito dell'intero compendio probatorio, da parte del giudice di primo grado, ove completata successivamente allo spirare del termine di prescrizione¹.

2. La difesa delle prerogative della persona giuridica rimasta estranea al processo penale.

Sulla questione relativa alla possibilità di disporre confisca nei confronti di una persona giuridica rimasta estranea al giudizio di cognizione penale, la sentenza in commento perviene ad una conclusione diversa da quella espressa in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

Suggerisce una ulteriore riflessione sui limiti e sulle garanzie richieste dall'ordinamento affinché la confisca urbanistica possa essere applicata anche nei confronti di persona giuridica distinta dall'autore del reato e, in particolare, sulla compatibilità convenzionale della soluzione ermeneutica prevalsa nella giurisprudenza di legittimità anche dopo la pronunzia G.I.E.M. contro Italia della Corte Edu.

E' noto che, in passato, era riconosciuto il potere del giudice di disporre (obbligatoriamente) la confisca dei terreni lottizzati, oltre che' delle opere eventualmente realizzate sugli stessi, anche nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede ed estranei al reato. Le basi di tale ragionamento si fondavano sul carattere di sanzione amministrativa obbligatoria della misura ablatoria.

La Corte di Cassazione riteneva la confisca urbanistica applicabile, anche nei confronti di

¹ Trattasi di Cass. Sez. U. n.13539 del 30 aprile 2020, Perroni.



persona giuridica rimasta estranea al processo penale ed indipendentemente da una pronuncia di condanna, salvo il caso di assoluzione dell'imputato per insussistenza del fatto e a prescindere da una specifica indagine sull'elemento soggettivo².

Successivamente tale posizione veniva rimodulata a seguito delle censure del giudice europeo secondo le quali la confisca urbanistica non avrebbe dovuto essere configurata come amministrativa, considerata la natura prevalentemente punitiva.

La Corte europea dei diritti dell'uomo, nella causa *Sud Fondi S.r.l. c. Italia*, affermava la natura essenzialmente penale della confisca, tenuto conto dei profili finalistici prevalentemente repressivi dell'istituto. La conseguenza della attrazione della confisca urbanistica nella sfera della *matière pénale* non poteva che essere quella di ritenerne l'applicazione soggetta al principio di legalità di cui all'art. 7 CEDU³.

La Corte edu affermava che “l'art. 7 Cedu non si riferisce in modo espresso al legame morale esistente tra l'elemento materiale del reato e la persona che viene considerata autore. Tuttavia, la logica della pena e della punizione, così come la nozione di *guilty* (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di persona colpevole (nella versione francese) devono intendersi alla luce di una interpretazione dell'articolo 7 che esige, per applicare la pena, un legame di natura subiettiva (coscienza e volontà) che permetta di rilevare un elemento di responsabilità nella condotta materiale dell'autore del reato. In caso contrario, la pena non sarebbe giustificata”. La conclusione era di ritenere che vi fosse stata una ingerenza arbitraria nel diritto al rispetto dei

2 Così Cass. Sez. 3, n. 9982 del 21 novembre 2007, Quattrone nonché Cass. Sez. 3, n. 37086 del 7 luglio 2004, Perniciaro.

3 Corte Edu *Sud Fondi c. Italia*, 20 gennaio 2009 (relativa al caso della confisca del cd. “ecomostro” di Punta Perrotti) che riconosceva la natura di sanzione sostanzialmente penale della confisca urbanistica, in ragione del suo carattere essenzialmente punitivo e del suo conseguire, per ordine del giudice penale, alla commissione di un reato. Si veda anche Corte Edu 30 agosto 2007, *Sud Fondi e altri c. Italia*; Corte Edu 10 maggio 2012, *Sud Fondi e altri c. Italia*, con nota di BEDUSCHI, *Confisca degli “ecomostri” di Punta Perrotti: la Corte di Strasburgo condanna l'Italia a versare alle imprese costruttrici 49 milioni di euro a titolo di equa riparazione*, in *penalecontemporaneo.it*, 16 maggio 2012. In dottrina, senza pretesa di esaustività, BALSAMO, *La speciale confisca contro la lottizzazione abusiva davanti alla Corte europea*, in *Cass. Pen.*, 2008, 3504 e segg.; ID, *La Corte Europea e la “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Cass. Pen.*, 4, 2014, 1395 e segg.; BALSAMO-PARASPORO, *I nuovi scenari dischiusi dalla sentenza della Corte di Strasburgo sul caso “Punta Perrotti”*, in *Cass. Pen.*, 7-8, 2009, 3180 e segg.; MOSCARINI, *Il caso punta Perrotti tra la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte italiana penale di Cassazione*, in *Giur. Cost.*, 2009, 1282 e segg.; TRAVI, *Corte europea dei diritti dell'uomo de Corte costituzionale: alla ricerca di una nozione comune di sanzione*, in *Giur. Cost.*, 2010, 2323 e segg.; VIGANO` - MANES, *La confisca “punitiva” tra Corte Costituzionale e Cedu: sipario sulla truffa delle etichette*, in *Cass. Pen.*, 2011, 534 e segg.



beni delle ricorrenti ed una violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1⁴.

I giudici di legittimità erano così indotti a prendere atto delle ragioni sottese alla attribuzione alla confisca, da parte dei giudici di Strasburgo, di un carattere sostanzialmente penale in ragione della sua portata punitiva, non a caso riconnessa alla commissione di un reato.

L'attenzione dei massimi interpreti nazionali si focalizzava sulla necessità di accertamento della componente soggettiva del reato, venendo sottolineata la necessità di una verifica della ascrivibilità soggettiva della condotta all'agente - o al terzo estraneo al reato ma proprietario dei beni oggetto dell'illecita condotta - quantomeno a titolo di colpa⁵.

Al tempo stesso, la sede esecutiva penale era ritenuta come idonea per la verifica della sussistenza delle condizioni per la confisca, venendo escluso ogni possibile contrasto con principi costituzionali o convenzionali, in ragione degli ampi poteri istruttori del giudice ai sensi dell'art. 666 comma quinto cod. proc. pen. e della assicurazione del contraddittorio e dei diritti di difesa⁶, anche attraverso la nomina di un difensore di ufficio, con diritto di essere sentito su richiesta.

Tale approdo giurisprudenziale era inevitabilmente destinato a ripercuotersi sullo statuto delle garanzie riconoscibili alla persona giuridica terza rispetto ai soggetti fisici autori del reato (ma suoi amministratori), non prevedendo il D.lgs. n. 231 del 2001 la necessità di una citazione in giudizio dei medesimi enti, in quanto i reati urbanistici non rientrano nell'elenco dei reati presupposto di tale ipotesi di responsabilità.

Con la sentenza G.I.E.M. la Corte Edu - se da un lato si discostava dalla precedente giurisprudenza *Varvara* sul tema dei rapporti tra confisca urbanistica e prescrizione, ritenendo la compatibilità con l'art. 7 della Convenzione della confisca urbanistica disposta a seguito di un accertamento che, pur non avendo le caratteristiche formali della condanna, ne presenti i requisiti sostanziali - sosteneva l'incompatibilità con la CEDU della confisca urbanistica disposta a carico dell'ente che non fosse stato parte del procedimento penale.

4 In dottrina per una ricostruzione di più ampio respiro VERGINE, voca "*Confisca*", in *Arch. Pen.*, 2013, 1-55; Id., *Questioni problematiche in materia di confisca*, in Gaeta-Spangher (a cura di), *Il libro dell'anno del diritto*, Roma, 2016, 638 e segg.

5 Cass. Sez. 3, n. 51429 del 15 settembre 2016., Brandi, con la quale veniva confermata la possibilità "di confisca di immobile abusivamente lottizzato anche nei confronti dei terzi acquirenti, qualora nei confronti degli stessi siano riscontrabili quantomeno profili di colpa nell'attività precontrattuale e contrattuale svolta, per non aver assunto le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo e sulla compatibilità dell'intervento con gli strumenti urbanistici"

6 Cass. Sez. 3, n. 1503 del 22 giugno 2017, Di Rosa; Cass. Sez. 3, n. 32363 del 24 maggio 2017, Mantione.



I giudici di Strasburgo – muovendo dalla distinzione della personalità giuridica dell'ente rispetto a quella della persona fisica che lo rappresenta – ponevano l'accento sul divieto di responsabilità per il fatto altrui ricordando, al § 274 della pronuncia, l'incompatibilità con l'art. 7 della Convenzione di “una confisca disposta nei confronti di soggetti o enti che non siano stati parti nel procedimento [che la infligge]”⁷.

Dopo la sentenza *G.I.E.M.*, la Suprema Corte è sembrata rifuggire dall'idea che i Giudici di Strasburgo abbiano voluto radicalmente escludere, in ogni caso, la possibilità della confisca in danno delle persone giuridiche, affermando essere condizione ineludibile, tuttavia, che le stesse siano poste in grado di partecipare al procedimento penale, anche attraverso la partecipazione al procedimento di esecuzione, considerato come “luogo processuale” idoneo a dedurre tutte le questioni, di fatto e di diritto, che avrebbe potuto farsi valere nel giudizio di merito⁸.

Si sottolinea costantemente che nonostante la persona giuridica proprietaria del bene espropriato non possa, a diritto vigente, partecipare al processo di cognizione in cui si decidono le sorti della confisca, la stessa “*non è sfornita di strumenti di tutela, perché [...] può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, così instaurando un "procedimento" penale per far valere le proprie ragioni, in fatto e in diritto*”.

Muovendo dal presupposto che la sentenza passata in giudicato, che ha disposto la confisca-sanzione, non produca effetti nei confronti dell'ente pretermesso dal processo, i giudici di legittimità evidenziano come al giudice dell'esecuzione spetti il “*potere-dovere di accertare in modo autonomo la sussistenza del reato e l'estraneità ad esso della persona giuridica*” e che, a tal fine, “*può attivare i più ampi poteri istruttori, nei limiti, ovviamente, delle questioni dedotte*”. In particolare, la Cassazione ricorda che – ai sensi del nostro codice di rito – il giudice dell'esecuzione, in quanto destinatario della competenza a decidere in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicabilità legittimanti la confisca (art. 676 co.1 cod. proc. pen.) “*può assumere i necessari mezzi di prova, ai sensi dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., ivi compresa l'esame*

⁷ Corte Edu 28 giugno 2018, *G.I.E.M. e altri c. Italia*, sul controverso tema della compatibilità della confisca c.d. urbanistica con gli artt. 7, 6.2 e 1 Prot. Add. Cedu. In dottrina BIGNAMI, *Da Strasburgo via libera alla confisca urbanistica senza condanna*, in questionegiustizia.it, 10 luglio 2018; GALLUCCIO, *Confisca senza condanna, principio di colpevolezza, partecipazione dell'ente al processo: l'attesa sentenza della Corte Edu, Grande Camera, in materia urbanistica*, in penalecontemporaneo.it, 3 luglio 2018; EPIDENDIO, *La Grande Camera della Corte EDU sulla confisca senza condanna: “oltre l'urbanistica la guerra tra le Corti”, l'interpretazione delle sentenze e i diritti delle persone giuridiche*, in *Giur. Cost.* 2018, 2154..

⁸ Cass. Sez. 3, n. 30424 del 12 maggio 2022., in lexambiente.it, 29 settembre 2022.



*di testimoni e il conferimento di perizia, come si desume dall'art. 185 disp. att. cod. proc. pen., così assicurando il diritto alla prova e il rispetto del principio del contraddittorio*⁹.

L'argomento utilizzato dalla giurisprudenza per scolpire la nozione di "estraneità" al processo penale, e definirne i confini, è costituito dalla buona fede. Deve ritenersi estranea soltanto la persona giuridica che sia in grado di dimostrare la propria buona fede ed estraneità al reato.

A rilevare è, dunque, una "estraneità sostanziale" rispetto al reato e non già una "estraneità processuale".

In tale incedere argomentativo risulta attribuito rilievo decisivo alla "immedesimazione" esistente tra *societas* e amministratore che agisca in nome e per conto della stessa.

Se sussiste immedesimazione tra imputato e società proprietaria, e se la condotta illecita è compiuta nell'ambito del rapporto organico e nell'interesse della società, in tale rapporto andrà individuata la radice fondante del coefficiente psicologico che consente di attribuire alla medesima gli effetti pregiudizievoli che derivano dalla confisca urbanistica, passando attraverso una implicita evocazione del principio *cuius commoda, et eius incommoda*¹⁰.

Lo sviluppo argomentativo utilizzato risulta focalizzato sul concetto di immedesimazione tra persona giuridica e amministratori (che agiscano in nome e per conto della prima): se l'attività illecita è posta in essere attraverso gli organi rappresentativi dell'ente, alle persone fisiche che agiscono in nome e per conto dell'ente sono addebitabili le responsabilità per i reati, mentre le conseguenze patrimoniali ricadono sull'ente¹¹.

Il vincolo ablatorio potrebbe essere evitato soltanto attraverso circostanze fattuali dotate di forte valenza rappresentativa e idonee a dimostrare che gli amministratori e rappresentanti dell'ente abbiano agito di propria esclusiva iniziativa così da interrompere il rapporto organico. In difetto di prova dell'interruzione del rapporto organico, tra la persona giuridica ente ed il suo amministratore, non sarà possibile riconoscere alla prima la qualifica di terzo estraneo al reato.

Secondo i giudici di legittimità tale soluzione ermeneutica escluderebbe ogni violazione

9 Cass. Sez. 3 n. 17399 del 20 marzo 2019; Cass. Sez. U. n. 48126 del 20 luglio 2017

10 Cass. Sez. 3, n. 8350 del 23 gennaio 2019, Alessandrini. Così anche Cass. Sez. 3 n.42115 del 19 giugno 2019, Capital Service spa. In dottrina per commenti sul tema si rinvia a MONTORSI, *Confisca disposta in assenza di condanna formale e tutela dei terzi: un'interessante interpretazione convenzionalmente orientata, con qualche spunto per il futuro*, in questa Riv., 2019, 2, 94; PEDULLA', *Natura "penale" della confisca urbanistica e tutela dell'ente in sede esecutiva*, Cass. Pen. 2020, 1, 290

11 Sul punto, sia pure sul diverso tema delle confische delle discariche abusive, Cass. Sez. n. 44426 del 7 ottobre 2004, Vangi; Cass. Sez. 3, n. 17349 del 29 marzo 2001, Mingione.



dell'art. 7 CEDU, dal momento che l'ente rimasto estraneo al processo “*può far valere le sue ragioni innanzi al giudice dell'esecuzione*”, attraverso uno strumento ritenuto idoneo a compensare la mancata partecipazione dell'ente al processo in cui avanzare tutte le pretese, come nel giudizio di merito.

Ciò a prescindere dal considerare che in ogni caso “*la partecipazione della persona giuridica al processo penale di cognizione può essere (comunque) assicurata, nel rispetto dei principi convenzionali, attraverso l'applicazione estensiva di norme interne (artt. 197 c.p. e 89 c.p.p.)*”¹²

La sentenza del Tribunale di Agrigento, in commento, si discosta dall'orientamento dei giudici di legittimità ritenendo che la sede esecutiva penale non possa rappresentare un valido presidio di garanzia per la persona giuridica terza proprietaria dei beni (destinati ad una eventuale confisca urbanistica) e induce ad una ulteriore riflessione sul tema delle garanzie che devono assistere la persona giuridica rimasta terza rispetto al processo penale.

La lettura delle articolate considerazioni svolte dai giudici di merito torna a sollevare interrogativi sulla “reale” forza di tutela dispiegata, in favore della persona giuridica terza, dal riconoscimento della possibilità (“astratta”) di partecipare (solo successivamente) al momento giurisdizionale penale attraverso il procedimento di esecuzione.

E, soprattutto, ritorna l'interrogativo se tale soluzione possa ritenersi convenzionalmente orientata, ovvero rispettosa degli insegnamenti espressi sul punto dalla Corte di Strasburgo, e del principio espresso dall'art. 7 Convenzione EDU, come interpretato nella sentenza della Corte EDU nella causa *G.I.E.M. S.r.l. e altri contro Italia*.

Invero, appare legittimo dubitare che la possibilità di partecipazione della persona giuridica al procedimento di esecuzione - nel quale dedurre tutte le questioni, di fatto e di diritto, che avrebbe potuto essere fatte valere nel giudizio di merito- sia sufficiente a garantire una “intranità” della stessa al procedimento penale, così da non farla ritenere “estranea”. Ancora, sul piano sostanziale, appare legittimo dubitare che sia sufficiente riservare alla persona giuridica - che subisce in via diretta la confisca (indubbiamente afflittiva che la si voglia considerare come “pena” o come “sanzione amministrativa”) - il ruolo di parte processuale eventuale, con facoltà di intervento nel

12 Cass. Sez. 3 n.42115 del 19 giugno 2019, Capital Service spa



processo soltanto in via occasionale e facoltativa¹³.

Nella sentenza in commento i giudici dubitano che l'incidente di esecuzione, individuato dalla Corte quale strumento principe a disposizione della *societas* pretermessa dal processo, rappresenti una soluzione di effettiva tutela e non, piuttosto, di compromesso che non soddisfa in modo effettivo le ragioni della persona giuridica¹⁴.

I dubbi appaiono legittimi soprattutto se si considera che l'incidente di esecuzione non potrebbe consentire una rivalutazione ovvero un nuovo accertamento dei fatti oggetto del precedente giudizio di cognizione – che rimangono cristallizzati attraverso la ricostruzione della sentenza penale di condanna anche in relazione a quelle medesime circostanze fattuali suscettibili di venire in rilievo ai fini della perimetrazione della buona fede (o mala fede) della persona giuridica terza¹⁵.

Allo stato non appare, tuttavia, ipotizzabile la possibilità di percorrere una alternativa ermeneutica a tale approdo (a dire il vero consolidato), se non a costo di accettare il rischio di pervenire ad un sostanziale *vulnus* di tutela del bene giuridico presidiato dalla norma penale. D'altra parte, il ragionamento espresso dal Supremo Collegio appare fondato sulla radicalizzazione di massime di esperienza stratificatesi nel tempo, sulla buona fede.

In una prospettiva *de iure condendo* - tenuto conto della ormai incontestata attrazione della confisca urbanistica nella materia penale, intesa in senso convenzionale, e della necessità che al soggetto proprietario del bene, in quanto diretto destinatario di una "sanzione afflittiva", venga assicurata, al pari dell'imputato, la possibilità di un'effettiva difesa nella sede processuale in cui si discute dell'applicazione della misura, e cioè "dentro" il giudizio di cognizione-sarebbe ben auspicabile una modifica normativa nel senso di un ampliamento della sfera applicativa del d.lgs 231 del 2001 che renda obbligatoria la partecipazione della persona

13 In dottrina FELICIONI, *Confisca urbanistica nei confronti degli enti dopo la sentenza G.I.E.M. c. Italia: per la Cassazione l'incidente di esecuzione garantisce l'effettiva tutela della persona giuridica rimasta estranea al processo penale*, dirittopenalecontemporaneo.it, 25 giugno 2019; VERGINE, *Società "terza": individuati i rimedi per trovare (poco) riparo dalla confisca urbanistica*, *Giur.It.*, 2019, 11, 2526.

14 Sul punto ancora FELICIONI, *Confisca urbanistica nei confronti degli enti dopo la sentenza G.I.E.M. c. Italia*, cit.

15 In tal senso SPAGNOLO, *Sequestro, confisca e diritti dei terzi: c'è un giudice a Berlino?*, in *Proc. pen. e giust.*, n. 2/2018, p. 285, secondo il quale "resta il fatto che l'incidente di esecuzione può non garantire pienamente i diritti del terzo, perché risulta comunque influenzato dall'esistenza della decisione irrevocabile posta a monte, nel cui ambito potrebbero essere stati presi in considerazione – senza contraddittorio effettivo con il titolare formale del diritto di proprietà – profili di ricostruzione probatoria e valutativi rilevanti anche in rapporto alla condizione giuridica del terzo"



giuridica fin dalla fase del procedimento di cognizione ove emerga, già nel corso delle indagini, una sua cointeressenza e legame giuridico rispetto al soggetto fisico autore del reato.

3. Sulla possibilità “residua” di una applicazione della confisca urbanistica nonostante l'estinzione del reato per prescrizione

Altro profilo di riflessione indotto dalla lettura della sentenza del Tribunale di Agrigento è quello concernente la *vexata quaestio* dei rapporti tra confisca urbanistica e prescrizione del reato, ovvero inerente la discussa compatibilità convenzionale della confisca urbanistica disposta in relazione al reato di lottizzazione abusiva dichiarato estinto per prescrizione, in forza di un accertamento incidentale di colpevolezza.

L'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 prevede che la sentenza definitiva del giudice penale, che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. E' noto che la prima interpretazione di tale disposizione ha ritenuto la possibilità di applicazione della misura anche attraverso la pronuncia di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato.

A lungo è stata ritenuta la confiscabilità dei terreni abusivamente lottizzati, e delle opere abusivamente costruite, pur in presenza di una causa estintiva del reato, a condizione di un pieno accertamento giudiziale del reato di lottizzazione abusiva concernente sia il profilo oggettivo che quello soggettivo¹⁶. Al tempo stesso si è sottolineata la necessità che l'accertamento, compiuto con la più ampia partecipazione degli interessati, riguardi quantomeno profili di colpa sotto l'aspetto dell'imprudenza, della negligenza e del difetto di vigilanza da parte dei soggetti nei confronti dei quali la misura viene ad incidere.

Sul difficile rapporto tra confisca e prescrizione ha notevolmente inciso, in seguito, la Corte EDU attraverso la sentenza *Sud Fondi* del 20.1.2009 con la quale, sul presupposto della natura penale della confisca, ha escluso la "prevedibilità" del carattere abusivo della lottizzazione sottoposta al suo esame ritenendo che gli imputati avessero commesso un errore inevitabile e

¹⁶ Cass. Sez. 3 n. 21188 del 30 aprile 2009, ed inoltre Cass. Sez. 3 n. 39078 del 13 luglio 2009. Si veda anche Cass. Sez. 3, n. 17006 del 4 febbraio 2013.



scusabile nell'interpretazione delle norme violate, in quanto considerato che “la base giuridica del reato non rispondeva ai criteri di chiarezza, accessibilità e prevedibilità”, era impossibile “prevedere che sarebbe stata inflitta una sanzione”.

La giurisprudenza di legittimità successiva - mantenendo sostanzialmente ferma la qualificazione della misura in termini di sanzione amministrativa e mostrando di considerare comunque non centrale la questione relativa alla qualificazione della stessa - in uno sforzo ermeneutico di adattamento, tuttavia, ai rilievi espressi dalla Corte di Strasburgo ha ritenuto che, per disporre la misura ablatoria, il soggetto proprietario della *res* non debba essere necessariamente "condannato" e che la sanzione possa essere applicata nelle ipotesi di accertamento della sussistenza del reato anche se detto accertamento non transiti per una pronuncia di condanna¹⁷.

L'equilibrio interpretativo raggiunto tra le due Corti è stato, però, successivamente messo a nuova prova attraverso una ulteriore pronuncia della Corte Edu che ha affermato l'incompatibilità con le garanzie previste dalla Convenzione di un sistema in cui sia possibile applicare una “pena” ad una persona la cui responsabilità penale non sia constatata in una sentenza di colpevolezza¹⁸.

A seguito di tale pronuncia – dalla quale è derivato, peraltro, un più ampio dibattito sulla sua estensibilità anche ad ipotesi di confisca diverse da quella urbanistica - gli Ermellini hanno sollevato dinanzi alla Consulta una questione di illegittimità costituzionale.

17 Cass. Sez. 3 n. 21188 del 20 aprile 2009; Cass. Sez. 3 n. 39078 del 13 luglio 2009; Cass. Sez. 3, n. 17066 del 4 febbraio 2013 secondo cui “ai fini del rispetto del principio di cui all'art. 7 della Convenzione Edu, invocato dai ricorrenti e la cui rilevanza <filtra> nell'ordinamento interno per il tramite dell'art. 117 Cost., comma 1, può affermarsi essere rilevante non tanto la <denominazione> che alla confisca in questione si voglia attribuire, se cioè di pena o, piuttosto, come appunto costantemente enunciato da questa Corte, con l'avallo anche della Corte costituzionale (sent. n. 239 del 2009), di sanzione amministrativa, quanto piuttosto, alla luce dei pronunciamenti della Corte edu, la necessaria sussistenza, nella sostanza, in ragione dei caratteri di accessibilità del precetto racchiuso nella norma e di prevedibilità delle conseguenze giuridiche derivanti dalla sua violazione, dei presupposti appena sopra richiamati”. Si sottolineava, pertanto, la necessità che “al di là della finalità che alla sanzione della confisca voglia riconnettersi (se, cioè, prevalentemente afflittiva o preventiva), la responsabilità dell'imputato che sia altresì stato destinatario della sanzione sia stata fatta oggetto di un accertamento che abbia, appunto, consentito di verificare la sussistenza di detti requisiti, imprescindibili per l'operatività della misura ablatoria”.

18 Corte Edu 29.9.2013 sul caso *Varvara c. Italia*, cit., presupponendo la natura penale della confisca urbanistica in ipotesi di lottizzazione abusiva, aveva ritenuto violato il principio di legalità in materia penale, previsto dall'art. 7 della Convenzione (oltre che il diritto di proprietà garantito dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione), giungendo alla conclusione che non sarebbe concepibile un sistema in cui una persona dichiarata innocente, o senza alcun grado di responsabilità penale accertata in una sentenza di colpevolezza, subisca una “pena”. La sentenza ha riguardato un caso in cui era stata applicata la confisca di cui all'art. 44, comma 2, d.P.R. 380/2001 nonostante l'intervenuta prescrizione del reato. In dottrina CIVELLO, *Al vaglio della Consulta l'incompatibilità tra confisca urbanistica e prescrizione del reato, alla luce della sentenza Varvara c. Italia*, in *Archivio Penale*, 2014, n. 2; DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: questione di costituzionalità o di sfiducia verso il sistema?* in *Archivio Penale*, 2014, n. 2.



La Consulta hanno dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sostenendo che la sentenza *Varvara* - univocamente interpretabile nel senso che la confisca urbanistica possa essere disposta soltanto attraverso una sentenza di condanna da parte del giudice per il reato di lottizzazione abusiva- non abbia costituito espressione di un'interpretazione consolidata nell'ambito della giurisprudenza europea e che, pertanto, non possa ritenersi vincolante per il giudice nazionale¹⁹.

E' seguito un periodo di fisiologica incertezza interpretativa, nonostante la lapidaria chiarezza del ragionamento speso dalla Consulta riguardo agli obblighi di conformazione dei giudici nazionali rispetto alle decisioni della Corte Edu e sui limiti dell'interpretazione convenzionalmente orientata. Ha contribuito ad alimentare tale clima di incertezza anche la decisione della stessa Corte di Cassazione, adottata in alcuni procedimenti, di sospendere la decisione dei ricorsi ancora pendenti in materia in attesa della pronuncia sul punto della Grande Camera della Corte EDU, nel frattempo nuovamente investita della medesima questione (sulla compatibilità con l'art. 7 CEDU dell'applicazione della confisca urbanistica conseguente a lottizzazione abusiva nell'ambito di una pronuncia dichiarativa della prescrizione del reato).

Una nuova pronuncia della Corte di Strasburgo non esitava a farsi attendere, nel caso *G.I.E.M. c. Italia*, attraverso l'affermazione che -sebbene l'art. 7 CEDU esiga, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore - "qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere,

19 Corte cost. n. 49 del 25 marzo 2015 – dopo essersi interrogata, innanzitutto, sul valore da attribuire ad una isolata pronuncia della Corte Edu, non promanante dalla Grande camera - riteneva che “nell’ordinamento giuridico italiano la sentenza che accerta la prescrizione di un reato non denuncia alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità.”, optando per un’interpretazione che tenesse conto “non della forma della pronuncia, ma della sostanza dell’accertamento” In dottrina, ESPOSITO, *Nota alla sentenza Corte cost. 49/2015: Il grave problema dei limiti della potestà punitiva tra gli origami della Consulta*, in *Riv. giur. edilizia*, 2015, 545; MANES, *La “confisca senza condanna” al crocevia tra Roma e Strasburgo: il nodo della presunzione di innocenza*, in *Cass. Pen.* 6, 2015, 2204; MONGILLO, *La confisca senza condanna nella travagliata dialettica tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo "stigma penale" e la presunzione di innocenza*, in *Giur. Cost.*, 2015, 421; PUCCHETTI, *Corte costituzionale e Corte EDU allo scontro sulla confisca urbanistica*, in *Riv. giur. urbanist.*, 2015, 549; ROMBOLI, *Edilizia e urbanistica, Lottizzazione abusiva accertata, Estinzione del giudizio per prescrizione*, *Foro it.*, 2016, 1623; REPETTO, *Vincolo al rispetto del diritto CEDU "consolidato": una prospettiva di adeguamento interpretativo*. *Giur. Cost.*, 2015, 411; RUGGERI, *Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della CEDU in ambito interno*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 2, 325; VIGANÒ, *La consulta e la tela di Penelope, Osservazioni a primissima lettura su C. Cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49*, *Pres. Criscuolo, Rel. Lattanzi, in materia di confisca di terreni abusivamente lottizzati e proscioglimento per prescrizione*, in *Dir. Pen. Cont.*, 2015, 2, 333 e segg.



soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna nel senso dell'articolo 7, che in questo caso non è violato”²⁰. La Corte precisava che “la sentenza *Varvara* non permette di concludere che le confische per lottizzazione abusiva devono necessariamente essere accompagnate da condanne penali ai sensi del diritto nazionale”.

La prima conclusione tratta, a livello nazionale, dalla sentenza *G.I.E.M.* della Corte Edu è stata di ritenere che la sentenza definitiva del giudice penale che accerti esservi stata lottizzazione abusiva e conseguentemente disponga la confisca dei terreni abusivamente lottizzati, e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.P.R. 380 del 2001, non possa essere impedita dalla prescrizione del reato, quando ne sia accertata la sussistenza con riguardo agli elementi oggettivo e soggettivo²¹.

Oggi non può prescindere, tuttavia, dal considerare la sentenza a sezioni unite n. 13539/2020²².

Attraverso tale sentenza è stato ribadito che la confisca urbanistica di cui all'art. 44 D.P.R. 380/2001 possa essere disposta pur in presenza di una causa estintiva del reato a condizione però l'accertamento della sussistenza del reato di lottizzazione abusiva, sotto il profilo oggettivo e

20 Corte Edu, 28 giugno 2018, *G.I.E.M. and others v. Italy*, cit. con la quale la Corte non confermava sostanzialmente il precedente approdo ermeneutico adottato nel caso *Varvara* (secondo il quale sarebbe illegittimo un provvedimento di confisca intervenuto in assenza di provvedimento di condanna) ritenendo che la confisca (pur essendo qualificabile come “pena” ai sensi dell'art. 7 CEDU) possa essere irrogata anche al di fuori delle condizioni stabilite dall'art. 6 CEDU e, quindi, anche se essa non accede a un provvedimento giurisdizionale di condanna vero e proprio, a condizione che risulti effettuata una verifica del nesso psicologico, rispetto all'autore del fatto, e con esclusione della sua applicabilità a terzi di buona fede. La medesima sentenza, inoltre, affermava l'esigenza del rispetto della proprietà, ribadendo la possibilità di privazione della stessa a determinate condizioni ed il potere degli Stati di regolamentare l'uso dei beni in conformità all'interesse generale. Veniva così sottolineato che l'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni deve avere un fondamento giuridico; che deve sussistere un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito e che lo Stato deve avere un ampio margine di apprezzamento per scegliere i mezzi da utilizzare al fine di conseguire lo scopo nell'interesse generale. La conclusione è stata di ritenere che “l'applicazione automatica della confisca in caso di lottizzazione abusiva prevista dalla legge italiana è in contrasto con questi principi in quanto non consente al giudice di valutare quali siano gli strumenti più adatti alle circostanze specifiche del caso di specie e, più in generale, di bilanciare lo scopo legittimo soggiacente e i diritti degli interessati colpiti dalla sanzione”. In dottrina CIVELLO, *La sentenza G.I.E.M. srl e altri c. Italia: un passo indietro rispetto alla sentenza “Varvara”? Ancora sui rapporti fra prescrizione e confisca urbanistica*, *Archivio Pen.*, 2018,3; QUATTROCCHI, *Lottizzazione abusiva e confisca urbanistica: la discussa compatibilità convenzionale davanti alla Grande Camera della Corte edu*, in *Dir.Pen.e Processo*, 2018, 11, 1505 e segg.

21 Cass. Sez. 3, n. 5936 del 8 novembre 2018, Basile; Cass. Sez. 3, n. 8350 del 23 gennaio 2019, cit. Sul piano sistematico si è ritenuto che la conclusione trovi conferma nel disposto di cui all'art. 578-*bis* cod. proc. pen., introdotto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, secondo il quale «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-*bis* del codice penale e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato»



soggettivo, risulti compiutamente definito prima del decorso dei termini prescrizionali del reato²³.

Le Sezioni Unite hanno preso così le distanze dal diverso orientamento affermato dalla terza Sezione Penale facente leva sulla sussistenza dell'obbligo del giudice di primo grado, anche nel caso in cui il reato fosse già estinto per intervenuta prescrizione, di accertare comunque i profili obiettivi e soggettivi della lottizzazione abusiva²⁴.

A sostegno di tale opzione ermeneutica hanno considerato che “che dal tenore letterale dell'art. 44 cit. non può trarsi alcuna indicazione nel senso di un <obbligo> di compiere l'accertamento nonostante la prescrizione già maturata” aggiungendo che anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015, o dalla pronuncia della Corte EDU *G.I.E.M. s.r.l. c. Italia*, non potrebbero essere desunti argomenti determinanti in tal senso.

Il principio dell'immediata operatività della causa estintiva, fatto salvo il limite dell'evidente innocenza dell'imputato, appare conseguente ad una visione di insieme, ispirata anche da valutazioni di efficienza, come del resto ammesso dalla stessa sentenza attraverso la sottolineatura

22 Cass. Sez. U., n. 13539 del 30 aprile 2020 secondo la quale "il principio di adozione in via immediata del proscioglimento (in esso compreso quello dovuto ad estinzione del reato) va dunque riaffermato, sicché il giudice di primo grado potrà disporre la confisca solo ove, anteriormente al momento di maturazione della prescrizione, sia stato comunque già accertato, nel contraddittorio delle parti, il fatto di lottizzazione nelle sue componenti oggettive e soggettive". In dottrina ADDANTE-DELLO RUSSO, *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: l'intervento delle Sezioni unite sembra ristabilire gli equilibri costituzionali*, *Archivio Penale on line*, 2020 FASC. 2; BASSI, *Confisca urbanistica e prescrizione del reato: le Sezioni unite aggiungono un nuovo tassello alla disciplina processuale della materia*, in *sistemapenale.it*, 2020, 21 maggio 2020; COSTANTINI-BELFIORE, *Nuovi equilibri e vecchie contraddizioni in tema di confisca urbanistica: i rapporti con la prescrizione del reato e il principio di proporzione nell'interpretazione delle Sezioni Unite. (Costantini Anna) - Nuovi punti fermi sui meccanismi processuali che regolano prescrizione del reato e confisca urbanistica. (Belfiore Rosanna) (Confisca e condanna)*, *Diritto Penale e Processo*, 2020, 9, 1197; CAPRIELLO, *Confisca urbanistica e prescrizione del reato presupposto: le Sezioni Unite chiariscono la portata applicativa del principio (ri)affermato da Corte EDU, G.i.e.m. c. Italia*, *Cass. Pen.*, 2020, 11,4041; PIERDONATI, *Confisca urbanistica e prescrizione del reato di lottizzazione abusiva. Dal consolidamento della condanna "in senso sostanziale" all'interpretazione estensiva dell'art. 578-bis c.p.p.*, in *Lexambiente*, 2020, 2, PAG. 90; QUATTROCCHI, *Le Sezioni unite su confisca urbanistica e poteri del giudice dell'impugnazione in ipotesi di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva: tra i punti fermi, permane insoluto il nodo della proporzionalità della misura*, *Sistema Penale.it*, 2020, 31 luglio 2020; RAMPIONI, *Prescrizione del reato e confisca dei terreni abusivamente lottizzati: nuovi limiti all'applicazione della misura ablativa*, *Processo Penale e Giustizia*, 2020, 6, 1462.

23 Peraltro, le Sezioni Unite consideravano che nella medesima direzione doveva condurre anche la considerazione della natura della confisca lottizzatoria, costantemente qualificata “come sanzione amministrativa”, sia pure irrogata dal giudice penale, alla stessa stregua dell'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001. Laddove la confisca non sia stata disposta in sede penale, perché non è stato possibile accertare il fatto, l'amministrazione può comunque adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art. 30 del d.P.R. n. 380 del 2001, rappresentando l'intervento ablatorio del giudice penale una misura residuale che non interferisce, né si sovrappone, all'autonomo potere principalmente attribuito all'autorità amministrativa dall'art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001.

24 In tal senso, Cass. Sez. 3 n. 2292 del 25 ottobre 2019, Romano; Cass. Sez. 3, n. 31282 del 27 marzo 2019, Grieco; Cass. Sez. 3, n. 43630 del 25 giugno 2018, Tammaro; Cass. Sez. 3, n. 53692 del 13 luglio 2017, Martino.



che trattasi di soluzione ermeneutica “ frutto di una scelta legislativa che trova la sua *ratio* nell'intento di evitare la prosecuzione infruttuosa di un giudizio e nella finalità di assicurare la pronta definizione dello stesso, evitando così esasperati, dispendiosi ed inutili formalismi”.

In tal modo il maturare della prescrizione, avendo efficacia istantanea, opera come momento “spartiacque” rispetto al quale valutare la sussistenza o meno dei presupposti oggettivi e soggettivi del reato funzionali all'adozione della misura ablatoria²⁵.

La confisca urbanistica non potrà essere ordinata qualora il reato di lottizzazione abusiva si sia prescritto durante il corso del giudizio di primo grado e, dall'istruttoria svolta sino a tale momento, non siano emersi i presupposti – oggettivo e soggettivo – richiesti ai fini dell'ablazione.

La sentenza in esame – pronunciata a seguito di una lunga e complessa istruttoria dibattimentale dopo l'intervento *medio tempore* della sentenza delle Sezioni Unite – ha fatto tesoro dei superiori insegnamenti non potendo che adeguarsi alla equazione per cui la prescrizione del reato ad assenza di reato, quando la prescrizione maturi prima del compiuto accertamento, dinanzi al Giudice, degli elementi costitutivi del reato.

25 Così BASSI ,*Confisca urbanistica e prescrizione del reato: le Sezioni unite aggiungono un nuovo tassello alla disciplina processuale della materia*, cit.